

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

INTESTAZIONE

**AFFIDAMENTO IN GLOBAL SERVICE DEI SERVIZI DI GESTIONE
DELLA RESIDENZA PER ANZIANI DI PRIMO LIVELLO A.S.P. PIO
ISTITUTO ELEMOSINIERE A. DEL COLLE DI VENZONE PERIODO**

1.6.2022 – 31.5.2025

D.Lgs. 50/2016 – art. 23 commi 14 e seguenti

CIG 9095510C49

SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno----- il giorno ----- (-----) del mese di ----- in Venzone, Via S. Giovanni, 8 –i signori:

- ----- nato a ----- (-----) -il ----- c.f. -----, domiciliato per la carica come appresso, la quale interviene al presente atto nella sua qualità e veste di Legale rappresentante dell'Azienda pubblica di servizi alla persona Pio Istituto Elemosiniere A. del Colle, C.F. -----, con sede in Venzone, Via S. Giovanni n. 8, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltante";
- ----- nato a ----- (-----) il-----c.f. -----residente a----- (----) in Via -----, n.-----, il quale interviene in questo atto in qualità di-----, giusta procura speciale n. rep. -----, racc. ----- del -----, registrata a ----- in data ----- al n. ----- Seriea rogito del notaio dott. -----, in -----, della ditta -----, con sede legale in -----, via ----- iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di -----al n. ----- che nel proseguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore";

PREMESSO CHE

1. l'Ente Appaltante ha la necessità di acquisire l'organizzazione e la gestione in Global Service dei servizi da svolgersi presso la la Residenza per anziani di primo livello, sita a Venzone in via S. Giovanni nr. 8;
2. con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ----- del ----- sono stati approvati la Relazione tecnico illustrativa, il Capitolato Speciale d'Appalto ed i suoi allegati, nonché lo Schema di contratto ed i documenti relativi all'affidamento dei servizi con procedura aperta (art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) ed aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.);
3. l'organizzazione del servizio in essere risulta essere improntata a standard quali-quantitativi pienamente rispettosi dei criteri ambientali minimi (CAM) disciplinati dai decreti del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DM n. del , DM n. del , ecc.) assicurando conseguentemente la piena attuazione dei principi del PAN GPP e della complessiva sostenibilità ambientale del servizio, che risulta pertanto qualificabile come "verde" ai fini del monitoraggio dell'AVCP;
4. con determinazione del Direttore generale dell'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia San Luigi Scrosoppi di Tolmezzo, in qualità di stazione appaltante, giusta convenzione stipulata tra le Aziende in data -----, sono stati approvati il Disciplinare di gara, con annessa documentazione, ed il Bando di gara relativi all'affidamento mediante procedura aperta, del predetto servizio in Global Service;
5. sono stati approvati i verbali di gara ed è stata dichiarata l'aggiudicazione del servizio in argomento alla ditta -----;
6. con Determinazione del Direttore generale dell'A.S.P. della Carnia San Luigi Scrosoppi n. ----- del----- fatti i necessari controlli, si è preso atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
7. la regolare Informativa Antimafia è stata rilasciata per la ditta ----- in data-----, dalla quale si evince che a carico della stessa non sussistono cause di divieto, sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011;
8. è stato rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva per la ditta----- in data ----- valido fino a tutto il-----con esito regolare.

Tutto ciò premesso, così

CONVENGONO E STIPULANO

ARTICOLO 1

(OGGETTO DEL CONTRATTO)

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento dei servizi necessari a garantire l'attività assistenziale e la gestione della Residenza per anziani non autosufficienti di primo livello dell'A.S.P. Pio Istituto Elemosiniere Alberton del Colle di Venzone, in un'organizzazione di servizi da gestire in forma integrata del tipo Global Service.
2. Le prestazioni oggetto del contratto sono:
 - gestione amministrativa ed economica dell'utenza e dell'A.S.P.;
 - assistenza infermieristica, comprensiva della funzione del governo assistenziale;
 - assistenza riabilitativa, motoria e sensoriale;
 - assistenza diretta all'ospite;
 - animazione e socializzazione;
 - servizio di taglio di capelli e barba, di cura di mani e piedi;
 - servizio di igiene ambientale;
 - servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari;
 - servizio di manutenzione delle aree esterne, degli edifici, degli arredi e delle attrezzature;
 - servizio di contatto e front office;
 - servizio di supporto alle attività amministrative e contabili;
 - servizio di ristorazione;

- servizio di trasporto ospiti;
 - servizio di guardaroba, lavanderia biancheria ospiti e lavanolo di biancheria piana.
3. La definizione puntuale delle prestazioni richieste all'appaltatore è contenuta nella Progettazione ed in particolare nel "Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda pubblica di servizi alla persona Pio Istituto Elemosiniere n. _____ del _____
 4. E' esclusivo onere della ditta l'organizzazione dei mezzi necessari per l'erogazione dei servizi, l'esercizio del potere organizzativo e direttivo del personale impiegato, l'assunzione del rischio d'impresa.

ARTICOLO 2

(DURATA DEL CONTRATTO E LUOGO DI ESECUZIONE)

1. Il contratto avrà validità di anni 3 (tre) a partire dal _____.
2. L'Azienda appaltante, a propria esclusiva discrezione, si riserva il diritto di esercitare a scadenza, il rinnovo del contratto per una durata massima di ulteriori due 24 mesi; in tal caso l'Azienda dovrà comunicare tale volontà all'appaltatore con lettera raccomandata A/R ovvero mediante PEC almeno 60 giorni prima della scadenza naturale del contratto originario. Laddove l'Azienda non eserciti la predetta facoltà, il contratto si intende risolto alla naturale scadenza senza formale disdetta tra le parti.
3. A garanzia della necessaria continuità nell'erogazione dei servizi, a scadenza naturale dei termini contrattuali, il contratto potrà essere prorogato ai sensi dell'art.106, comma 11 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., alle medesime condizioni contrattuali, nella misura strettamente necessaria per il completamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonché qualora, relativamente a tale procedura, insorgesse un eventuale contenzioso e per tutto il periodo necessario alla definizione dello stesso, senza che l'appaltatore possa pretendere compensi od indennizzi oltre quelli spettanti in applicazione del presente Capitolato.
4. Il servizio oggetto del presente appalto deve essere svolto presso la Residenza per anziani di primo livello sita in Via San Giovanni n. 8 a Venzone (UD).

ARTICOLO 3

(AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

1. L'avvio dell'esecuzione avverrà entro 45 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, previa comunicazione scritta trasmessa via pec all'appaltatore, in cui sono indicati giorno, luogo e ora in cui avverrà la consegna. In caso di mancata presentazione potrà essere comunicata un'ulteriore data, dopodiché il contratto si intenderà risolto e si procederà per il risarcimento dei danni.
2. Alle operazioni di consegna parteciperà il legale rappresentante o un suo rappresentante munito di formale procura. Dette operazioni saranno verbalizzate e il verbale conterrà anche l'inventario dei beni affidati all'esecutore.
3. L'avvio dell'esecuzione potrà avvenire anticipatamente rispetto la sottoscrizione del contratto d'appalto nell'ipotesi di comprovata urgenza, nel qual caso l'Azienda, per il tramite del Direttore dell'esecuzione, terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, al fine di rimborsare le corrispondenti spese nell'eventualità che non si addivenga alla sottoscrizione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016. In caso di consegna anticipata il contratto riporterà le circostanze che l'hanno motivata e la data in cui è avvenuta.

ARTICOLO 4

(DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dal Responsabile unico del procedimento avrà il compito di vigilare sull'operato dell'appaltatore al fine di accertare il regolare adempimento degli obblighi contrattuali ed effettuare verifiche tecniche sulla rispondenza tra i risultati attesi previsti nel presente Capitolato ed i risultati conseguiti nei servizi.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto:
 - provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
 - assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;
 - controlla che tutte le proposte effettuate in sede di gara – con particolare riguardo a quelle migliorative rispetto agli standard minimi – vengano effettuate ed assicurate in sede di esecuzione;
 - svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnatigli.
3. Il Direttore dell'esecuzione darà le istruzioni necessarie a garantire la regolarità delle prestazioni, mediante ordini di servizio scritti redatti in due copie, una delle quali da restituirsi firmata da parte dell'esecutore. L'ordine di servizio che riguarderà aspetti tecnici ed economici deve essere controfirmato dal Responsabile unico del procedimento. L'appaltatore dovrà eseguire prontamente l'ordine di servizio impartitogli. Qualora intenda proporre delle contestazioni, dovrà iscriverle sul corrispondente ordine di servizio, a pena di decadenza.

ARTICOLO 5

(PREZZO - FATTURAZIONE – TERMINI DI PAGAMENTO)

1. Per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto viene concordato un corrispettivo al netto del ribasso di gara offerto massimo di € _____ (oneri per la sicurezza derivanti da interferenze pari a € 0,00) e pertanto per un corrispettivo complessivo massimo di € _____, IVA esente, e sarà contabilizzato e liquidato nei tempi e modi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i prezzi indicati in sede di offerta, previa acquisizione delle previste certificazioni e documentazioni.

Il prezzo è espresso nei seguenti termini in base all'offerta presentata in sede di gara:

SERVIZIO	CRITERIO	PREZZO (IVA esente)
Prestazioni infermieristiche, socioasanitarie, di assistenza riabilitativa, di animazione e servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari	Giornata/ospite	€ _____.- (lettere)
Prestazioni dei servizi di cura della persona, di guardaroba, di trasporto, supporto alle attività amministrative e contabili, pulizia e sanificazione ambientale, manutenzione, front office, fornitura e ricondizionamento della biancheria piana e ospiti	Canone mensile	€ _____.- (lettere)
Servizio di ristorazione per gli ospiti presenti nella struttura	Giornata alimentare	€ _____.- (lettere)

2. I prezzi sopra indicati si intendono fissi ed invariati per i primi dodici mesi del contratto.
3. Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 potrà essere riconosciuto, quale unico motivo di revisione prezzi, l'adeguamento all'indice generale FOI ISTAT a partire dal secondo anno del rapporto contrattuale e per gli anni successivi, dietro espressa richiesta scritta dell'aggiudicatario e fatto salvo quanto rilevato nell'istruttoria condotta dal Responsabile unico del procedimento. La revisione prezzi massima verrà effettuata moltiplicando l'indice generale di variazione ISTAT "Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" su base annua, per il prezzo offerto in sede di gara. Per quanto riguarda le variazioni successive alla prima, si procederà a moltiplicare il coefficiente di variazione ISTAT per il prezzo determinato l'anno precedente. Si procederà in tale maniera fino al termine contrattuale.
4. L'esecutore procederà ogni fine mese all'emissione delle fatture moltiplicando i prezzi indicati al comma 1 per il numero di prestazioni erogate (1 per i canoni mensili). L'esecutore produrrà fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.
5. Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda pubblica di servizi alla persona Pio Istituto Elemosiniere A. del Colle di Venzone e dovranno riportare, oltre ai contenuti obbligatori di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972, l'indicazione del lotto CIG " _____ " ed il Codice Univoco Ufficio " _____ ".
- (In caso di RTI: Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza, ed essere trasmesse dal mandatario tramite il proprio sistema di fatturazione elettronica).*
6. Il pagamento delle fatture - regolarmente controllate ed accettate - verrà effettuato a mezzo di mandato a 60 giorni data fattura fine mese, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Nel caso di ritardato pagamento - non per motivi di contestazioni o di penali o di quant'altro imputabile all'esecutore - resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ed in particolare all'art. 4 in materia di decorrenza degli interessi moratori.
7. E' facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
8. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati diretti emessi a nome dell'appaltatore ed appoggiati sul conto corrente IBAN _____, così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. L'esecutore si impegna a comunicare tempestivamente, a mezzo PEC, le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale comunicazione, esonera l'Azienda da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
9. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora, per il mese in cui la fattura si riferisce, siano stati contestati addebiti ed inadempimenti all'esecutore; in tal caso la liquidazione avverrà entro e non oltre il 15° giorno dalla data di notifica della lettera di comunicazione delle decisioni adottate dall'Azienda capofila. In sede di liquidazione inoltre verranno recuperate le spese sostenute per l'applicazione di eventuali penali per ritardato adempimento.
10. Ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 30, comma 5 bis, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento che l'esecutore provvederà ad evidenziare in ciascuna fattura; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il collaudo e la verifica di conformità saranno effettuati e disciplinati secondo la disciplina dettata dall'art. 102 del D.lgs. 50/2016.
11. In ogni caso, l'Azienda procederà all'emissione del mandato di pagamento delle spettanze, solo a seguito di apposita verifica - mediante acquisizione per via telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) da

parte dell'Azienda - della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'appaltatore. In caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo tratterà dalla fattura l'importo corrispondente all'inadempienza. Tale trattenuta va effettuata anche quando le inadempienze rilevate nel DURC siano superiori al debito delle Aziende nei confronti dell'esecutore ed il pagamento di quanto dovuto è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

12. In caso di ottenimento del DURC dell'esecutore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, propone, per grave inadempimento contrattuale, la risoluzione del contratto.

(AGGIUNTE EVENTUALI COLLEGATE ALLA NATURA GIURIDICA DELL'AGGIUDICATARIO:

Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

Ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, come risultante dall'Atto di raggruppamento, conseguendone che se le prestazioni non sono frazionabili in parti distinte e le imprese raggruppate agiscono nell'esecuzione in modo unitario ed indistinto (come generalmente avviene nel caso di RTI orizzontale), il RTI è considerato autonomo soggetto IVA e quindi la fatturazione di tutto il corrispettivo deve avvenire in capo all'impresa capogruppo. Conseguentemente l'emissione del mandato di pagamento può essere effettuata esclusivamente nei confronti della capogruppo, essendo per legge l'unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento con l'effetto di liberare l'Azienda, pur se in presenza di fatturazioni separate dei singoli associati.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Consorzio:

Nel caso di costituzione di Società consortile, la eventuale fatturazione unica emessa dalla Società deve essere accompagnata dall'impegno del legale rappresentante di provvedere alla ripartizione del corrispettivo tra le imprese riunite secondo le rispettive quote di partecipazione).

ARTICOLO 6

(OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE)

1. Durante l'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, la Ditta appaltatrice si obbliga ad applicare interamente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti nonché quelle contenute negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi. I suddetti obblighi vincolano la Ditta appaltatrice anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della Ditta appaltatrice stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva si applica quanto previsto dall'Art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento come previsto dal comma 5-bis del succitato articolo.
(eventualmente, in caso di cooperativa: L'appaltatore cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti)

ARTICOLO 7

(CLAUSULA SOCIALE – PRIORITARIO ASSORBIMENTO DEL PERSONALE DEL PRECEDENTE AGGIUDICATARIO)

1. Ai sensi degli artt.30, comma 1 e 50 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché dell'art.28.7 del Capitolato speciale d'appalto, al fine di garantire la continuità del servizio e dei livelli di occupazione, in fase di esecuzione del contratto, l'appaltatore dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal nuovo appaltatore.

ARTICOLO 8

(OBBLIGHI SPECIALI)

1. Oltre agli obblighi derivanti dal Capitolato speciale di appalto, all'appaltatore spettano tutti gli obblighi cui è assoggettabile in base al progetto organizzativo/offerta qualitativa presentata in sede di gara. Sono a carico dell'appaltatore oltre ai servizi, attività, personale, attrezzature e materiali previsti negli elaborati di gara, tutte quelle necessità accessorie che, stante la complessità organizzativa del servizio, non si è riusciti ad individuare a priori e/o a prevedere, o comunque per qualsivoglia ragione mancanti, ma che oggettivamente saranno necessarie per avviare ed espletare il servizio oggetto del contratto.

ARTICOLO 9

(SUBAPPALTO)

1. Il subappalto è consentito con le modalità e nei limiti dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 10

(OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. Dovrà pertanto trasmettere all'Azienda, entro sette giorni dall'accensione, una comunicazione di attivazione di un conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto, con l'indicazione completa di: Banca/Poste Italiane spa, Agenzia/filiale, Codice IBAN, generalità codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del comma 9 bis della medesima legge.
4. L'Azienda verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 11

(GARANZIA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO)

1. L'appaltatore ha costituito garanzia definitiva ai sensi dell'art.103 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari a € _____ (euro _____) corrispondente al 5,00% dell'importo contrattuale (IVA esente, oneri sicurezza paria € 0,00), mediante costituzione di: polizza fidejussoria n° _____ a favore dell'Azienda pubblica di servizi alla persona Pio Istituto Elemosiniere rilasciata da _____ in data _____-conservata in atti (altro)

ARTICOLO 12

(ASSICURAZIONE)

1. L'appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri fornitori e dei dipendenti, di questi ultimi, all'Ente appaltante, al suo personale, agli ospiti della casa di riposo ed ai loro familiari o amici in visita agli stessi, nonché ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi. A tal fine, l'Appaltatore ha provveduto a stipulare le seguenti polizze:
 - a) Polizza assicurativa per i locali, impianti ed attrezzature messi a disposizione dall'Azienda contro i danni da rischio locativo, incendio, esplosioni, scoppi ed ogni tipo di eventi speciali, anche derivanti da colpa lieve o colpa grave e con rinuncia espressa di rivalsa contro l'Azienda. Ai fini della polizza il valore globale dell'immobile e degli impianti fissi posti a disposizione dell'Appalto dall'Azienda e viene stabilito in € 3.000.000,00 (Tremilioni/00) ed il valore degli arredi ed attrezzature in €. 250.000,00 (Duecentocinquantamila/00).
2. Polizza R.C.T. / R.CO. (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro)(polizza n° _____ rilasciata da _____ in data _____, conservata in atti) espressamente stipulata con riferimento all'Appalto dei servizi in Global Service della Residenza per anziani non autosufficienti di primo livello con:
 - durata pari a quella dell'appalto affidato;
 - massimale unico per sinistro di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);
 - limite di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per R.C.T.;
 - sotto-limite di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per R.C.O.;
 - previsione della rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Azienda e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo.
3. In caso di RTI le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese".

ARTICOLO 13

(CONTROLLI)

1. L'Azienda può procedere in qualsiasi momento alla verifica della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.
2. Le attività di controllo vengono svolte dai soggetti indicati dall'art. 101, primo comma del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. secondo le indicazioni di cui all'art. 111, secondo comma del medesimo decreto e di quanto espressamente previsto dal Capitolato speciale d'appalto, con particolare riguardo alle verifiche del rispetto delle specifiche tecniche dei Criteri Ambientali Minimi.

ARTICOLO 14

(PENALITÀ)

1. Poiché i servizi oggetto del presente contratto sono da ritenersi di pubblica utilità, l'appaltatore per nessuna ragione può sospenderli o effettuarli in maniera difforme a quanto stabilito ovvero eseguirle in ritardo.
2. L'Azienda, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. Le modalità di rilievo, contestazione ed applicazione della sanzione sono riportate all'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto che qui si intendono richiamate per farne parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 15

(CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO – LIQUIDAZIONE, SCIoglIMENTO, FALLIMENTO, CAMBIO RAGIONE SOCIALE DELL'APPALTATORE)

1. L'appaltatore non potrà, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, né farlo eseguire da altre persone.
2. Nel caso di contravvenzione a tale divieto la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto nei rapporti con l'Azienda salvo la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto di rifusione di ogni eventuale danno.
3. In caso di liquidazione o scioglimento dell'aggiudicatario, nonché di cambiamento della ragione sociale, l'Azienda avrà diritto di pretendere la continuazione del contratto da parte della società in liquidazione quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuova ditta subentrante, fermo altresì restando la facoltà dell'Azienda di risolvere in tale ipotesi il contratto.
4. Nel caso di fallimento dell'appaltatore, se impresa singola, il contratto si intenderà risolto nel giorno successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, o in ogni caso dalla data di conoscenza della stessa da parte dell'Azienda. Sono fatte salve le ragioni e le azioni dell'Azienda verso la massa fallimentare, anche per eventuali danni, con salvaguardia del deposito cauzionale.
5. In caso di fallimento nei raggruppamenti temporanei si applica l'art. 48 commi 17 – 18 del D.lgs. 50/2016.
6. Ai sensi dell'art. 1260 comma 2, cod. civ., è esclusa la cedibilità del credito derivante dal presente contratto.

ARTICOLO 16

(DISDETTA ANTICIPATA, RECESSO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

1. All'appaltatore non è consentito recedere dal contratto prima della scadenza, se non giusta causa o cause di forza maggiore.
2. Qualora l'appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dall'Azienda, quest'ultimo potrà rivalersi totalmente, a titolo di penale, sulla garanzia definitiva. Verificandosi il caso di cui al precedente capoverso, verranno addebitate all'esecutore le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione ad altri del servizio, e ciò sino alla scadenza naturale del contratto.
3. Per la salvaguardia dell'amministrazione appaltante e per giusti motivi, all'Azienda è riservata la facoltà di recesso unilaterale dal contratto in qualunque momento durante l'arco di validità dello stesso, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile. L'eventuale disdetta sarà comunicata all'appaltatore a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso non inferiore a due mesi.
4. Nel caso disciplinato al comma 3, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
5. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso di ripetute e gravi inadempienze degli obblighi contrattuali e nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, ovvero di ritardo nello svolgimento dello stesso, oppure nel caso di evidente difformità in negativo tra le forniture ed i servizi descritti nel programma d'intervento e quelli in effetti prestati, l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, secondo la normativa vigente, fatta salva l'azione del risarcimento dei danni e l'eventuale incremento della garanzia definitiva, oltre a quanto previsto specificatamente in altri articoli del presente contratto e a quanto disciplinato all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, qualora si verifichi una delle ipotesi previste dall'articolo 136 del Capitolato speciale di appalto.
6. In tali casi l'Azienda pagherà all'appaltatore il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione e sarà applicabile l'art. 1241 del Codice Civile sugli importi che le fossero dovuti dalle medesime per somministrazioni o per qualsiasi causa.
7. La risoluzione darà diritto all'Azienda di rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla garanzia definitiva.

L'appaltatore sarà tenuto alla reintegrazione delle spese e al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. Nel caso di risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento del contraente, l'Azienda si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il primo concorrente utile collocato nella graduatoria elaborata, partendo dal secondo, alle condizioni economiche presentate da quest'ultimo in sede di offerta.

ARTICOLO 17

(DOMICILIO E CONTROVERSIE)

1. L'appaltatore dovrà eleggere speciale domicilio presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona Pio Istituto Elemosiniere A. del Colle - Via S. Giovanni n° 8 – Venzone (UD).
2. L'appaltatore non potrà sospendere né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che verranno date dall'Azienda per tramite del Responsabile unico del procedimento, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.
3. In caso di insorgenza di controversia, la ditta sarà comunque tenuta a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione delle forniture.
4. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine.
5. E' escluso l'arbitrato.

ARTICOLO 18

(TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione della presente Contratto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'appaltatore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) e dell'art. 29 del D.Lgs n.196/2003, (Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, volte a garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
3. La ditta _____, in qualità di appaltatore, è autorizzata al trattamento dei dati personali di cui al presente contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.
4. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell'appaltatore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente articolo e nell'Allegato Privacy, l'Azienda potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Azienda e/o a terzi.

ARTICOLO 19

(ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI)

1. Sono a completo carico dell'appaltatore tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del presente atto, senza diritti di rivalsa nei confronti dell'Azienda.
2. Il presente contratto riguarda prestazioni di cui all'art.10 del DPR 633/1972 e pertanto, ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/1986, si richiede ai fini fiscali l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

ARTICOLO 20

(NORME DI RINVIO)

1. L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza delle norme contenute nel presente contratto, nella Capitolato speciale d'appalto e negli atti di progettazione presentati dall'appaltatore in sede di gara.
2. Per tutto quanto non sia in essi stabilito, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, della normativa vigente in materia di contratti, alle altre leggi comunitarie, statali e regionali, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, provinciali o comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso del contratto.